



# Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

**Modifica del 5 febbraio 2018**

---

*L'Ufficio federale della sanità pubblica,  
d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente e con la Segreteria di Stato  
dell'economia,*

visto l'articolo 84 dell'ordinanza del 5 giugno 2015<sup>1</sup> sui prodotti chimici (OPChim),  
*ordina:*

I

Gli allegati 2, 3 e 4 OPChim sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

5 febbraio 2018

Ufficio federale della sanità pubblica:  
Pascal Strupler

<sup>1</sup> RS 813.11

*Allegato 2*

(art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1, 84 lett. a)

**Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti***N. 1, nota a piè di pagina*

Alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e preparati si applicano gli allegati I–VII del regolamento UE-CLP<sup>2</sup>.

*N. 2 lett. a, nota a piè di pagina, e lett. b*

Per determinare le proprietà di sostanze e preparati è necessario eseguire esami:

- a. secondo i metodi di prova stabiliti nel regolamento (CE) n. 440/2008<sup>3</sup>; oppure
- b. secondo le linee guida sui test per prodotti chimici dell'OCSE (OECD Guidelines for the Testing of Chemicals) nella versione del 9 ottobre 2017<sup>4</sup>; oppure

*N. 7***7 Disposizione transitoria della modifica del 5 febbraio 2018**

Le sostanze nuovamente classificate o nuovamente elencate nell'allegato VI del regolamento UE-CLP dal regolamento (UE) 2017/776<sup>5</sup> (10° ATP) e i preparati che le contengono, la cui classificazione ed etichettatura non adempiono i requisiti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 30 novembre 2018.

- <sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/776, GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1.
- <sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/735, GU L 112 del 28.2.2017, pag. 1.
- <sup>4</sup> Le linee guida dell'OCSE sui test per i prodotti chimici possono essere consultate gratuitamente all'indirizzo: [www.oecd-ilibrary.org](http://www.oecd-ilibrary.org) > environment > Book series > oecd-guidelines-for-the-testing-of-chemicals.
- <sup>5</sup> Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1.

*Allegato 3*  
(art. 70 cpv. 1 e 84 lett. b)

*Nota a piè di pagina nel titolo*

**Elenco delle sostanze estremamente problematiche  
(elenco delle sostanze candidate)<sup>6</sup>**

<sup>6</sup> L'elenco delle sostanze candidate non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente all'indirizzo [www.anmeldestelle.admin.ch](http://www.anmeldestelle.admin.ch) > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Fa stato la versione del 1° marzo 2018, che contiene 174 sostanze.

*Allegato 4*  
(art. 2 cpv. 5, 25, 26 cpv. 2, 27 cpv. 2 lett. b, 47 cpv. 1 e 84 lett. c)

## Fascicolo tecnico

*N. 3 lett. a, nota a piè di pagina*

Occorre fornire le seguenti informazioni sulla sostanza:

- a. i dati conformemente all'allegato VI punto 2 del regolamento UE-REACH<sup>7</sup>;

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/706, GU L 104 del 20.4.2017, pag. 8.